

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE ### DI TORINO

###

Composta da: Dott. ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. 320/2026 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'Avv.
che lo rappresenta e difende per procura in atti

CONTRO

- ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ### presso lo studio degli Avv.ti ### che la rappresentano e difendono per procura in atti

Oggetto: impugnazione licenziamento.

CONCLUSIONI

Per parte appellante: come da ricorso depositato in data ###.

Per parte appellata: come da memoria depositata in data ###.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, ### - dipendente della ### S.p.A. dal 25/03/1997 con mansioni di operatore elettro-meccanico di terza area operativa, parametro 160, addetto alla manutenzione impianti e officine - proponeva appello avverso la sentenza n. 752/26 in data 30/01- 1/04/2026 del Tribunale di ### che ha respinto l'impugnazione avverso la lettera c.d. di opinamento della destituzione dal servizio del 27/03/2025 (confermata dal Consiglio di ### aziendale) per giusta causa disciplinare consistita nell'«aver omesso di eseguire [nelle giornate del 3 e del 13/03/2025, n.d.e.] due lavorazioni a lui affidate (in particolare, due sostituzioni di filtri blow-by motore), attestandone falsamente

l'esecuzione, nonché per essersi appropriato di beni aziendali (i due filtri non installati sui veicoli)» (sentenza, pag. 3).

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti e fondati gli estremi delle contestazioni di cui alla precedente lettera del 19/03/2025 in quanto «Le dichiarazioni sopra passate in rassegna [quelle rese dal capiofficina ### e ### devono ritenersi pienamente attendibili in quanto ogni testimone ha offerto una ricostruzione dei fatti logica, intrinsecamente coerente, dettagliata e del tutto sovrapponibile a quella degli altri» (ibid., pag. 13), e ha ritenuto, per contro, immeritevoli di seguito i rilievi attorei sulle presunte irregolarità formali del procedimento disciplinare e, segnatamente, sul fatto che il presidente del Consiglio di ### «dottor ### (magistrato in pensione), non sarebbe compreso nell'elenco delle persone idonee alla nomina a presidente», quando invece lo stesso era stato «nominato per il quinquennio 2023/2027 con decreto della ### di ### del 29.3.2023» (ibid., pag. 6). ### appellante, in particolare (e in estrema sintesi), lamentava che il primo Giudice aveva: - privilegiato immotivatamente le testimonianze datoriali a dispetto di quelle del lavoratore ed errato nella valutazione dei riscontri istruttori, che risultavano incongrui (dato che il coperchio dell'alloggiamento dei filtri sporchi non era mai stato rimosso per verificarne la mancata sostituzione con quelli nuovi) e supportati da un corredo fotografico non corrispondente alle circostanze evocate dai testi, e che, soprattutto, non avevano decisamente provato le condotte contestate al dipendente, con specifico riferimento all'appropriazione dei filtri nuovi e alla ricorrenza di un effettivo danno a carico dell'azienda; - considerato rituale la composizione del Consiglio di ### mancando di tenere presente che la relativa prova avrebbe dovuto essere fornita dal datore, e non dal lavoratore, e che «###elenco delle persone idonee alla nomina a ### del Consiglio di disciplina non risulta essere presente [...] il dott. ### (ricorso, pag. 25); - confermato il provvedimento destitutivo senza attentamente considerare la mancata affissione del codice disciplinare, l'estraneità degli addebiti contestati alle norme contrattuali indicate nella lettera del 2/04/2025 di conferma dell'opinamento di destituzione, la carenza di proporzionalità della sanzione irrogata, la violazione del diritto

al contraddittorio in occasione delle verifiche sui filtri compiute dal capiofficina; - trascurato la pur evidente ritorsività/discriminatorietà del complessivo contegno aziendale in ragione del ruolo di dirigente sindacale responsabile della sicurezza ricoperto dal ricorrente, atteso inoltre che «La mancata ammissione dei capi di prova indicati nel ricorso introduttivo ed in particolare i capi da 56) a 69) ha reso impossibile provare l'impegno sindacale del sig. ### ed i comportamenti posti in essere dalla convenuta nei suoi confronti» (ibid., pagg. 30-31).

Si è costituita la ### S.p.A. ribadendo la coerenza logica e la condivisibilità argomentativa della prima sentenza, contestando la fondatezza dell'appello avversario (a fronte della piena conferma testimoniale degli addebiti disciplinari) e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 24/09/2026, la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.

2. Il gravame non può essere accolto.

2.1. Prima di procedere all'esame dei singoli rilievi evidenziati dall'appellante (peraltro non di decisivo momento, come si vedrà oltre), occorre introduttivamente ribadire, facendo eco a quanto già affermato dal primo Giudice, come la deposizione resa da ### (cfr. verb. ud. 21/11/2025) risulti perfettamente attendibile, esauriente e lineare, là dove il teste, in sintesi, ha riferito: - di essersi avveduto, nel corso del controllo sulla lavorazione operata dal ricorrente il ### sull'autobus n. 1159, dell'inusitata presenza all'interno del veicolo stesso di un filtro nuovo destinato alla sostituzione di quello vecchio; - di avere marchiato con un segno di cacciavite il filtro presente nel motore del veicolo ai fine di verificare se lo stesso, il giorno successivo, fosse stato sostituito; - di avere riscontrato il giorno seguente, al termine del turno di ### che nell'alloggiamento del motore del mezzo era ancora presente il filtro marchiato (nonostante nel foglio di lavorazione il ricorrente ne avesse attestato l'avvenuta sostituzione) e che il filtro nuovo lì rinvenuto il giorno prima era sparito; - di avere quindi praticato, prima che avesse luogo la lavorazione assegnata al dipendente il ### sull'autobus n. ###, un analogo segno (stavolta con la punta di un trapano) nel filtro da sostituire presente nel vano motore; - di avere infine accertato che, a fine

turno, il filtro marchiato si trovava ancora alloggiato nel motore e non risultava essere stato sostituito, nonostante il ricorrente, anche in tale frangente, ne avesse attestato nel foglio di lavorazione l'avvenuta sostituzione.

2.2. Ora, tali emergenze - riferite, si ripete, in maniera tecnicamente circostanziata ed espressivamente lineare - oltre ad avere trovato conferma, come si dirà, nelle testimonianze degli altri capiofficina, non sono state efficacemente smentite dalle difese del ricorrente: questi, infatti, già in sede di procedimento disciplinare (cfr. docc. nn. 3, 5, 7, 10 e 12), si era sostanzialmente limitato alla negazione degli addebiti e all'evocazione di fantomatici sabotaggi, senza convincentemente spiegare in prmissima istanza perché mai i suddetti capiofficina ce l'avrebbero avuta così tanto con lui a tal punto da sceneggiarvi contro, artatamente, falsamente e calunniosamente (con tanto di conferma testimoniale innanzi al Giudice), due episodi di inadempimento e di negligenza lavorativa del tutto inventati al solo fine di 'incastrarlo' e di provocarne la destituzione dal servizio.

Oltretutto, che ### e gli altri colleghi non avessero alcun motivo di astio o di risentimento sì da renderli in qualche modo inattendibili (cosa, oltretutto, neppure sfiorata dall'appellante), è fatto del tutto pacifico, nel momento in cui le relative testimonianze - ed è un elemento centrale nella controversia - provenivano, appunto, «da persone che avevano sempre avuto buoni rapporti con il sig. ### [che lo ha espressamente riconosciuto nel corso dell'interrogatorio libero: cfr. verb. ud. 28/10/2025] e che non avevano quindi alcun motivo per mentire ed accusarlo ingiustamente» (sentenza, pag. 13), considerato altresì (particolare tutt'altro che trascurabile) «che sia ### che ### sono stati citati su sua richiesta» (ibid.).

Sul punto lo stesso ### ha ricordato di essere stato «in buoni rapporti con il ricorrente» (verb. ud. 21/11/2015), sicché davvero non s'intende perché avrebbe dovuto affermare contro di lui cose inesatte o false tout court.

2.3. Là dove, invece, si dovesse ritenere che le difese del lavoratore (specie quella evocante il carattere ritorsivo e/o discriminatorio del provvedimento espulsivo) alludano al

coinvolgimento della direzione aziendale - che, per forza di cose, avrebbe macchinato la messinscena dei filtri non sostituiti, mediante il compiacente ausilio dei tre capiofficio (a costo, oltretutto, di inguaiarli penalmente quando il Giudice non avesse creduto loro), al fine di liberarsi di un dipendente 'scomodo' in quanto dirigente sindacale - allora si verserebbe in una poco verosimile occorrenza in cui l'effetto, irragionevolmente, avrebbe ecceduto di gran lunga la causa.

In effetti, se si leggono i capitoli di prova orale nn. 56-69 riportati nel ricorso in appello (pagg. 37-38), non si può fare a meno di notare come le ### rimostranze sindacali mosse da ### - la questione del lavaggio del sottotelaio degli autobus, quella della carenza di adeguata protezione nell'attività di sostituzione dei filtri antiparticolato della marmitta e dell'insufficienza dei relativi d.p.i., quella del rifornimento di gasolio dei mezzi in una postazione ubicata in adiacenza ai bagni con postazione mobile e serbatoio mobile - non vantassero una così intensa drammaticità da determinare la ### S.p.A. ad architettare l'intera farsa (quando avrebbe potuto architettarne infinite altre, molto meno compromettenti e insidiose e senza necessità di coinvolgere dipendenti e di affrontare i prevedibili rischi che un'operazione calunniatoria così congegnata avrebbe comportato) e da giustificare una rivalsa tanto implacabile quanto inutilmente sproporzionata.

Perdipiù, è condivisibile ciò che ha notato in merito il Tribunale (come si vedrà anche infra, n. 7), secondo cui non è stato dedotto che, in conseguenza delle suddette rimostranze, fossero «state assunte dalle parti posizioni rigide, polemiche o di aperta contrapposizione o [fossero] sorte situazioni conflittuali» (sentenza, pag. 17).

2.4. Riguardo poi alla testimonianza di ### si ribadisce, al di là della contraddizione segnalata dal primo Giudice (ibid., pagg. 13-14), com'egli abbia reso una deposizione di attendibilità neanche paragonabile a quella di ### sia perché assai poco circostanziata e, anzi, decisamente generica; sia perché riferita soltanto all'episodio del 3/03/2025, e non anche a quello successivo; sia perché proveniente da un dirigente sindacale (come l'attuale

appellante) direttamente coinvolto nella vicenda disciplinare (lo si attesta in calce alla deliberazione del Consiglio di ### sub doc. n. 14 di parte appellata) e, pertanto, collocato in un osservatorio non del tutto disinteressato.

3. Ciò premesso e chiarito (e anche alla relativa luce), le dettagliate obiezioni impugnatorie di ### - come ripercorse appresso - si rivelano fragili e inidonee a minare la solidità delle testimonianze di ### e degli altri due capiofficina.

3.1. Quanto all'obiezione sub a.1 (pag. 11): il fatto che «nessuno ha smontato il coperchio per vedere il filtro e nessuno ha tolto il filtro per verificare le condizioni», è perfettamente irrilevante, nel momento in cui il teste ### ha precisato che la vetustà dei filtri che ### aveva marchiato per verificarne l'avvenuta sostituzione, risaltava già a una ricognizione visiva 'statica', senza, cioè, che occorresse necessariamente rimuovere il coperchio che chiude il loro alloggiamento (cfr. trascr. verb. ud. 21/11/2015, 5':20"-5':46").

In ogni caso, sta irrimossa e irremovibile la limpida testimonianza di ### per cui «Su richiesta del mio superiore ### ho verificato la seconda lavorazione fatta dal ricorrente, il segno sul filtro lo aveva messo ### nel turno antecedente al mio, mi è stato chiesto di verificare se il filtro montato su quella vettura fosse usato o no, io mi sono recato con i miei colleghi a cavallo dei due turni; ho aperto due botole, quella superiore e quella inferiore; il filtro ha un coperchio laterale, da sopra si vede se il coperchio è sporco perché ci sono delle impurità. Il filtro ha una bordatura blu, se è nuovo ha un colore luccicante, acceso, se è sporco è opacizzato e presenta dei residui di sporco» (sottolineature dell'estensore); ciò che consente di sciogliere il dubbio dell'appellante su come il primo Giudice «possa aver ritenuto provata la mancata sostituzione del filtro tenendo altresì conto del fatto che il filtro non è stato smontato per verificare la asserita mancata sostituzione» (pag. 13).

3.2. Quanto all'obiezione sub a.2 (pagg. 12-14): il fatto che ### avesse svolto la sua opera di controllo qualche giorno dopo rispetto a quelli cui risalivano gli episodi disciplinari e che lui e ### non fossero stati presenti al momento della marchiatura dei filtri

vecchi, non toglie assolutamente nulla alla linearità e all'attendibilità della deposizione di ### se non ammettendone, si ripete, la falsità.

Inoltre, «il fatto che i fogli di lavorazione, consegnati dal ### al termine delle lavorazioni, sono stati controfirmati dai capisquadra il che significa che avevano verificato la lavorazione dei mezzi consentendo la messa su strada dei medesimi e, pertanto, si deve ritenere che i filtri fossero stati sostituiti» (pag. 14), è influente: la controfirma del caposquadra ### (pag. 18 e doc. n. 21.1), da un lato, non certifica di per sé l'effettività e la regolarità delle lavorazioni indicate nel relativo foglio e, dall'altro, non elide l'inequivoco risultato delle verifiche (successive e preventive) sulle lavorazioni medesime eseguite da persone diverse dal caposquadra firmatario e riferite da ### 3.3. Quanto alle obiezioni sub B.1, B.2 e B.3 (pagg. 14-16): l'esibizione dei filtri avvenuta all'udienza del 30/01/2026 è stata un'operazione istruttoria inessenziale, priva di determinante utilità e che non ha comunque compromesso la tenuta delle emergenze testimoniali come sopra evidenziate, le quali non smarriscono la propria intrinseca persuasività pure innanzi all'eventuale fondatezza dei rilievi critici di parte appellante sull'identità dei filtri esibiti o sulla coerenza del corredo fotografico (in sé, peraltro, di scarso rilievo) prodotto dalla convenuta.

È comunque utile richiamare al riguardo il verbale della deposizione di ### ove si legge che, al momento della verifica del filtro vecchio ancora alloggiato nel motore, «### ha fatto delle foto, poi il veicolo è stato ricollocato in servizio in attesa di specifiche da parte del superiore gerarchico, poi è stato richiamato in officina per la sostituzione del filtro. [...] Viene mostrata al teste la foto sub doc 10 res e il teste conferma di aver visto il filtro nelle condizioni ivi rappresentate»; qui il teste ha confermato - quanto basta per suffragare la bontà della contestazione disciplinare - che il filtro da lui visto ed esaminato si trovava nelle medesime condizioni di vetustà rappresentate nella foto rammostratagli durante l'escussione.

3.4. Quanto alle obiezioni sub 3, 4 e 5 (pagg. 16-20): la validazione testimoniale degli addebiti relativi alla mancata

sostituzione dei filtri e alla consegna e sottoscrizione dei fogli di lavorazione attestanti operazioni manutentive mai eseguite, è di per sé più che idonea a escludere ragionevolmente che possa essersi trattato di una (peraltro reiterata) «mera dimenticanza e/o errore» (pag. 19) e rende perciò ragione di un contegno (anche a prescindere dalla presunta sottrazione dei filtri nuovi e dal minimo danno economico cagionato all'azienda) già da solo gravemente violativo sia del generalissimo obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c., sia della specifica norma ex art. 45, n. 9, reg. allegato A) al r.d. n. 148/31 (su cui infra, n. 5) - violazioni sufficienti entrambe a legittimare la disposta sanzione espulsiva.

4. Quanto alle obiezioni attinenti alla regolare composizione del Consiglio di ### (pagg. 20-25): la ### S.p.A. ha documentalmente provato che il Consiglio in carica all'epoca del procedimento disciplinare (e per tutto il quinquennio 2023-2027) era quello di cui alla delibera n. 81 del 28/03/2023 della ### di ### (doc. n. 13 di parte appellata), presieduto dal dott. ### Le sopravvenute deliberazioni del c.d.a. dell'### per la ### n. 23 del 12/06/2024 e n. 487 del 5/07/2024 (docc. nn. 32 e 33 di parte appellante) attribuiscono all'### stessa (in luogo delle ### e dei ### la competenza alla nomina del Consiglio di ### delle aziende di trasporto piemontesi e del loro presidente, e disciplinano il procedimento per la formazione degli elenchi dei soggetti idonei a comporre i ### medesimi; in questo senso, la deliberazione n. 246 del 20/03/2025 e il suo allegato (docc. nn. 30 e 31) si limitano soltanto a individuare il dott. ### come persona idonea a ricoprire la carica di presidente e a essere iscritta nell'apposito elenco.

Per contro, non sussiste alcuna deliberazione agenziale, né alcuna disposizione transitoria che prevedessero (o avessero efficacia retroattiva sì da determinare) la revoca o la destituzione del ### in carica nel 2025 e del suo presidente, i quali, pertanto, avevano senz'altro mantenuto, ancora in quell'anno, la pienezza dei propri poteri accertativi e deliberativi - attese la loro scadenza nel 2027 e la carenza, come si è detto, di disposizioni derogatorie.

Da notare, perdipiù, la norma contenuta nella deliberazione n. 487/24, per cui «### salvo il caso dell'### che chiedi il rinnovo del ### del ### uscente [cosa che non risulta essere avvenuta,

almeno nel 2025], ad un soggetto già nominato ### di un ### di disciplina può essere richiesto di accettare la nomina solo dopo aver consultato l'intero ### senza esito positivo» (pagg. 4-5).

Si ribadisce, in ultimo, che il riferimento operato dal ### al solo episodio disciplinare del 13/03/2025 non può che essere, in tutta evidenza, il frutto di una svista, non essendoci alcun dubbio (ed emergendo, tra l'altro, dai fogli allegati al doc. n. 21.14) che l'istruttoria consiliare e la valutazione finale avessero riguardato entrambi gli episodi in contestazione - anche, perché, altrimenti, non sarebbe mancata la motivazione sull'assoluzione dall'episodio del 3/03/2025.

5. Quanto alle obiezioni sull'affissione del codice disciplinare e sulla presunta sproporzione tra illecito contestato e sanzione inflitta (pagg. 25-29): va condivisa la motivazione spesa sul punto nella sentenza appellata, per cui «appare sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice in presenza di violazione di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione» (pag. 6).

Ebbene, la condotta tenuta dal lavoratore (supra, n. 3.4) ha violato, come si è detto, non solo il fondamentale obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c. (il c.d. "minimo etico", che rende irrilevante la presenza di un formale codice disciplinare), ma anche l'art. 45, n. 9, reg. cit., là dove sanziona con la destituzione il lavoratore che «scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica [...] documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti alla azienda o che la possano comunque interessare», la cui manifesta gravità - venendo pregiudicata la possibilità per l'azienda di fare affidamento sui documenti interni, come i fogli di lavorazione, indispensabili per l'organizzazione, la gestione e il controllo della produzione - osta a giudizi valoriali di gradualità/proporzionalità nel senso auspicato dall'appellante. 6. Quanto all'obiezione sull'errata applicazione dell'art. 53, co. 3, reg. cit. (pag. 30): si tratta di uno scrupolo difensivo fondato sul

mancato contraddittorio sull'accertamento sui filtri compiuto da ### e dagli altri colleghi.

A parte l'inammissibilità della questione, mai tematizzata in primo grado (come eccepito condivisibilmente dall'appellata); a parte che tale contraddittorio non è imposto da nessuna norma, né tantomeno a pena di nullità del procedimento disciplinare; a parte quanto già argomentato supra, n. 3.3, circa lo scarso contributo assicurato dal materiale fotografico - tale scrupolo, ancora una volta, non scalfisce l'esito della celebrata istruttoria testimoniale, considerato, comunque sia, che al lavoratore era stato pienamente garantito l'esercizio del diritto di difesa e ch'egli, a ogni modo, non ha dimostrato come detta criticità, quand'anche sussistente, avesse apprezzabilmente inciso sull'accertamento consiliare sì da stravolgerne o ridimensionarne l'esito.

7. Quanto, infine, all'asserita ritorsività del provvedimento espulsivo (pagg. 30-32): sulla questione ci si è già espressi supra, n. 2.3; qui basta aggiungere come il positivo riscontro delle due negligenze contestate renda inutile soffermarsi su tale motivo, che - come ricordato nella prima sentenza sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (pag. 17) - debba essere l'unico determinante della reazione disciplinare dell'azienda.

Inoltre, il primo Giudice ha specificamente motivato anche sull'asserita discriminatorietà della destituzione e sulla mancata ammissione dei capitoli prova sub nn. 56-69 dell'originario ricorso di primo grado, precisando, «per quanto concerne la dedotta natura antisindacale del provvedimento espulsivo, che nessuno dei documenti versati in atti dalla parte attrice (v. docc. 24 e 26) dimostra che vi sia stato un diretto coinvolgimento del ricorrente nelle questioni trattate dalla ### con i sindacati (peraltro indicate nel ricorso senza una precisazione collocazione temporale, fatta eccezione per quella indicata al capo 65) e comunque che non è stato dedotto che in relazione a tali questioni siano state assunte dalle parti posizioni rigide, polemiche o di aperta contrapposizione o siano sorte situazioni conflittuali» (ibid.) - senza, d'altronde, che l'appellante abbia opposto in merito, ai limiti della tollerabilità ex art. 434 c.p.c., rilievi critici altrettanto specifici. 8. Per tutte le superiori osservazioni, che assorbono

ogn'altra censura ed eccezione, l'appello dev'essere respinto, e alla soccombenza di parte appellante segue l'obbligo di quest'ultima al pagamento delle spese del grado - che si liquidano in misura prossima ai parametri minimi del d.m. n. 55/14, mutuandosi la giustificazione addotta nella sentenza gravata in ordine alle «condizioni delle parti e [a]ll'assenza di profili di complessità nelle questioni trattate» (pag. 17) - oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in € 4.000,00, oltre rimborso forfettario, Iva e ### dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.